

IL CONSORZIO

Il consorzio è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta, che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che di enti pubblici.

L'istituto è disciplinato dal codice civile agli articoli:

2602: i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi;

2612: i consorzi con attività esterna;

2616: i consorzi obbligatori - compresi quelli per l'ammasso dei prodotti agricoli;

862: i consorzi di bonifica;

863: i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche essere costituito tra società cooperative.

Caratteristiche

Pur essendo impostato sulla falsariga dell'associazione è inidoneo a configurarsi come tale, avvicinandosi di più alla disciplina e alla funzione della comunione, come nel caso dei consorzi di bonifica (definiti anche di miglioramento fondiario) o altri consorzi tra agricoltori (ad esempio i consorzi irrigui). Basti considerare che, a differenza dell'associazione, il consorzio non pone in essere un rapporto strutturale con i consorziati.

Il consorzio consegue ad un accordo contrattuale, ma non è in alcun modo assimilabile ad altre forme contrattuali di aggregazione, come "le associazioni in partecipazione" e le "associazioni temporanee d'impresa", previste dalla legge.

Il consorzio è uno schema aggregativo tra imprenditori, comprendente distinti fenomeni a seconda dell'oggetto:

Consorzi anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori (per impedire che si instaurino tra loro rapporti di elevata concorrenza e monopoli).

Consorzi di coordinamento: per conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso, ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili (finalizzato a ridurre i costi di gestione e produzione).

Consorzi di servizio: per svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate, come ad esempio acquisti collettivi oppure l'organizzazione di servizi nell'interesse dei consorziati: si pensi ad esempio ai consorzi agrari per l'approvvigionamento di concimi e sementi ovvero ai consorzi per l'esportazione di merci.

Nel comparto delle opere pubbliche per "consorzi stabili" si intendono quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici) che siano formati da non meno di tre consorziati i cui organi deliberativi stabiliscano di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. A tal fine il consorzio stabile costituisce una comune struttura di impresa.

Diversamente per "consorzi ordinari" si intendono quelli appositamente costituiti per la partecipazione ad una specifica gara o procedura. In questo caso si determina la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Consorzi di comuni

In alcune regioni autonome vengono previsti nel proprio Statuto speciale dei Consorzi di comuni.

In Sicilia, il "libero Consorzio dei Comuni" viene denominato "Provincia Regionale".

In Trentino Alto Adige sono previsti sia dalla provincia di Bolzano che da quella di Trento, con il Consorzio dei comuni trentini e le Comunità di Valle, oltre ai Bacini Imbriferi Montani (BIM). L'"unione di comuni" è un nuovo ente locale, dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, con propri organi, statuto e bilancio.

Le società consortili

Le società commerciali possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c. in materia di consorzi, definendosi come società consortili (art. 2615 *ter* c.c.).

Circa la natura giuridica, si discute se debbano considerarsi consorzi in forma societaria oppure società con scopo di consorzio.

Si tratta di società caratterizzate da una compenetrazione tra oggetto e scopo, che determina in capo alla società commerciale la prevalenza della mutualità consortile nell'ambito dell'attività dell'impresa.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile, le società consortili sono regolate dalle norme inderogabili del tipo societario prescelto, salve le deroghe della disciplina incompatibile con le caratteristiche del fenomeno consortile.

Va ricordata, in particolare, l'eventuale previsione statutaria dell'obbligo dei soci di versare contributi in denaro, a differenza delle società lucrative dove il conferimento rappresenta l'unico obbligo pecuniario verso la società.